
AVVISO PUBBLICO, CON PROCEDURA 'JUST IN TIME', PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI OCCUPAZIONALI NEL CONTESTO DELLE CONVENZIONI TRILATERALI, DI CUI ALL'ART. 12 BIS DELLA L. N. 68/1999 E ALLA D.G.R. MARCHE N. 1512/2023.

FAQ

QUESITO 1. I documenti relativi all' Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni occupazionali nel contesto delle convenzioni trilaterali, possono essere presentati con firma autografa e timbro del legale rappresentante, oppure è obbligatoria la firma digitale.

Si richiama l'ART. 8 "CAUSE INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA" - punto 4. La domanda va firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità.

QUESITO 2. In caso di convenzione in scadenza a giugno 2026. Se volessimo presentare il progetto prima della scadenza (per evitare che i fondi finiscano) è sufficiente una lettera di impegno al rinnovo sottoscritta dall'azienda convenzionata o serve tutto l'iter di rinnovo concluso con il Centro per l'impiego? Lo stesso quesito viene posto per una convenzione stipulata in prima battuta fino dicembre 2026.

Oppure se presentiamo la domanda prima della scadenza e poi la convenzione fosse rinnovata, andrebbe in continuità fino alla durata massima ammissibile di 12 mesi?

Si richiama l'articolo 4 "LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI. Ogni progetto si riferisce ad una sola convenzione trilaterale in corso di validità..."

La domanda va inoltrata in presenza di una convenzione attiva, prima della scadenza del bando al 30/09/2026.

Se la convenzione, per la quale è stato presentato ed approvato il progetto a valere sul bando, viene prorogata prima della sua scadenza, il progetto potrà continuare ad essere finanziato per la durata massima di 12 mesi, sempre nel contesto di validità e vigenza della stessa.

QUESITO 3. All'art. 4 dell'avviso si legge la seguente frase "Le spese relative alle Linee di intervento 1 e 2 hanno un riferimento temporale di ammissibilità al massimo di un anno, decorrente dalla data di accettazione del finanziamento, all'interno del quale seguono la validità della convenzione trilaterale e della vigenza contrattuale del soggetto beneficiario (ove sia l'unico). Le stesse devono essere sempre direttamente riconducibili al solo soggetto destinatario": **nel caso in cui, come previsto alla DGR 1512/23, il soggetto beneficiario rinuncia all'incarico** (cosa che può succedere trattandosi di persone svantaggiate e particolarmente fragili) e la cooperativa provvedesse a **sostituire il beneficiario** nei termini previsti dalla stessa DGR 1512/23, il progetto decadrebbe o può essere contemplata una sostituzione/variazione a pari condizioni di rispetto DGR 1512/23?

La D.G.R. Marche n. 1512/23, all'art. 7 della convenzione quadro, prevede la possibilità di sostituzione del soggetto disabile inserito.

Nel bando, all'art. 16 "CAUSE DI DECADENZA" (ultimo punto), è previsto che costituisce causa di decadenza l'ipotesi in cui il soggetto destinatario "interrompa, con l'unico soggetto beneficiario indicato nel progetto, il rapporto contrattuale attraverso cui è stato inserito in organico aziendale, nel contesto della convenzione trilaterale art. 12 bis L. n. 68/99".

Dal combinato disposto delle sopra indicate normative, rileva che è causa di decadenza, ai sensi dell'art. 16, l'ipotesi in cui si verifichi, per l'unico soggetto beneficiario, coinvolto nella convenzione riferita al progetto ammesso al finanziamento, l'interruzione del suo rapporto di lavoro, senza essere sostituito da altro soggetto con disabilità.

In caso di sostituzione, per il nuovo soggetto beneficiario devono ricorrere le medesime situazioni di legittimità e di merito, oggetto di ammissione al finanziamento, ivi compreso il punteggio eventualmente ricalcolato, che non dovrà essere inferiore a quello indicato dall'art. 10. Per tal motivo, andrà previamente autorizzata dall'ufficio responsabile del procedimento.

QUESITO 4. Rispetto alla linea 2, si fa riferimento a " certificazioni/dichiarazioni rilasciate da tecnici specializzati/medici": tali certificazioni, che abbiamo capito devono accompagnare ogni acquisto, possono essere rese da medici o specialisti anche privati?

Trattasi di medici/specialisti pubblici o privati, che regolarmente esercitano la professione che li legittima al rilascio della certificazione/dichiarazione di cui all'Avviso.

QUESITO 5. Nel caso in cui un soggetto proponente abbia più convenzioni trilaterali attive, si chiede conferma che sia necessario presentare una domanda di finanziamento distinta per ciascuna convenzione.

Ai sensi dell'articolo 4 "Limiti di ammissibilità dei costi", ogni progetto si riferisce ad una sola convenzione trilaterale in corso di validità.

Nel caso di una convenzione trilaterale con più beneficiari, il progetto unico potrà coinvolgerli tutti, fermo restando il limite di ammissibilità dei costi, riferito alle Linee 1 e 2.

QUESITO 6. Calcolo del costo del tutoraggio. Nel caso in cui la cooperativa avesse due convenzioni trilaterali distinte, entrambe con previsione di costi di tutoraggio ed in una delle due convenzioni risultano coinvolti più lavoratori. Al fine di una corretta imputazione dei costi, si chiede di chiarire la modalità di calcolo del tutoraggio, ed in particolare se:

- il costo complessivo del tutoraggio previsto nella convenzione debba essere ripartito in modo proporzionale tra i singoli lavoratori, determinando quindi un costo pro capite;
- tale ripartizione debba avvenire esclusivamente in base al numero dei lavoratori, oppure tenendo conto di ulteriori elementi quali numero di ore di tutoraggio, durata dell'intervento o intensità del supporto.

Come indicato nell'Avviso, per la Linea d'intervento 1 afferente al tutoraggio, il limite massimo di finanziamento è pari a € 30.000.

Il costo del tutoraggio è quello indicato all'art. 4, pari a € 39,94 all'ora.

Entro questi due limiti, la modalità di ripartizione di quante ore assegnare ad un lavoratore e quante ad un altro andrà definita secondo le effettive esigenze degli stessi lavoratori.

QUESITO 7. Indicazione del CIG. Relativamente all'obbligo di indicazione del CIG, si chiede come procedere nel caso di convenzioni già in essere prima dell'apertura dell'Avviso pubblico, per le quali il CIG non risulti originariamente acquisito.

Per l'Avviso è previsto il riferimento soltanto al Codice unico del progetto C.U.P., di cui all'art. 5, c. 6 e 7, D.L. n. 13/2023, secondo le modalità indicate all'art. 11. Il C.U.P. relativo all'Avviso in questione è il seguente: B71D25000200002

QUESITO 8. Cassa integrazione come causa ostativa. Si chiede di specificare:

- quale tipologia di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga, ecc.) costituisca causa ostativa alla partecipazione al bando;
- se la presenza di cassa integrazione debba essere verificata esclusivamente in capo alla cooperativa che presenta la domanda oppure anche nei confronti dell'altra organizzazione/impresa coinvolta nella convenzione trilaterale.

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, è il soggetto destinatario, ossia colui che chiede il finanziamento, che non deve avere procedure di CIGS in corso, ossia trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

QUESITO 9. Con riferimento alla compilazione **dell'Allegato A2**, si chiede conferma della possibilità di indicare la dicitura “**omissis**” nella sezione relativa alla **tipologia di disabilità** del lavoratore beneficiario. Si precisa che la cooperativa non è tenuta a conoscere né a trattare tale informazione sanitaria, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, mentre è in grado di indicare la percentuale di invalidità ove necessaria ai fini della valutazione.

Si possono indicare, nell'allegato A2, i dati di cui la vigente normativa consente il trattamento.